

SCHEMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ISOLA CENTRALE VERDE SITA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA SS9 "EMILIA", SP5 "S. CROCE", SP 65 "CESENA – BERTINORO PANIGHINA"

Addìnella sede del Comune di Bertinoro,

tra

Comune di Bertinoro, rappresentato dal, nato a il, Responsabile del, che agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, di seguito denominato **SPONSEE**

e

il/la Signor/a, nato/a a, ile residente in, via n°, codice fiscale, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante, nel nome e per conto dell'impresa, con sede legale in, via n°, avente codice fiscale e partita IVA n° di seguito denominato **SPONSOR**;

Premesso:

- che l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;
- si considerano iniziative dirette al perseguimento di interessi pubblici, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle

emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio;

- che l'art. 119 del Testo unico degli Enti locali e ss.mm.ii., per i medesimi fini, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- che il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii disciplina all'art. 134 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un'amministrazione pubblica, definiti come contratti gratuiti e forme speciali di partenariato;
- il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

si conviene quanto segue

ART.1 - FINALITA' E OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il presente Accordo ha come finalità quella di migliorare la qualità urbana dell'asse della via Emilia storica mediante la progettazione, realizzazione e successiva Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'isola centrale verde sita in corrispondenza dell'intersezione tra SS9 via Emilia, SP5 via S.Croce e SP65 Cesena - Bertinoro, individuata nella tavola allegata, per tutta la durata dell'Accordo, secondo il l'Allegato 2 - Programma Manutentivo di seguito allegato e facente parte del presente contratto.

ART.2 - IMPEGNI DELLO SPONSOR

1. Con il presente Accordo lo Sponsor si impegna a progettare, realizzare e curare la successiva manutenzione dell'area verde della rotatoria individuata all'art.1 del presente Accordo.
2. Lo Sponsor potrà gestire la manutenzione con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune, della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione dell'area in questione e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed alle norme di cui al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).

3. Lo Sponsor si impegna a provvedere, a proprie spese, anche al reperimento dell'acqua di irrigazione. Gli oneri relativi all'allacciamento dell'eventuale impianto di irrigazione all'acquedotto e del consumo dell'acqua restano a carico della Parte così come i costi di realizzazione e di manutenzione di un eventuale impianto d'irrigazione, con inizio dal pozzetto di contenimento del contatore dell'acqua. La realizzazione dell'impianto di irrigazione deve prevedere la fornitura e posa di una centralina compatibile con il sistema di gestione centralizzato.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Le nuove opere a Verde dovranno essere realizzate come da proposta progettuale valutata meritevole dalla commissione.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, secondo le prescrizioni allegate .

I lavori di manutenzione dell'area dovranno essere eseguiti in conformità al Programma manutentivo minimo allegato al presente Accordo.

ART. 4 - TEMPI DI ATTUAZIONE

Le nuove opere a Verde verranno realizzate entro la fine del mese di dell'anno 2025. L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro tramite PEC.

ART.5 - ONERI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

Gli oneri per la gestione, la manutenzione e la pulizia dell'area relative a opere ivi esistenti e alle nuove opere realizzate, nonché di tutte le dotazioni saranno a totale carico della Ditta assegnataria.

Gli oneri relativi all'eventuale allacciamento dell'impianto di irrigazione dell'area all'acquedotto sono a carico dello Sponsor, che provvederà a richiedere quanto necessario per l'allacciamento stesso. I costi di realizzazione e di manutenzione dell'impianto di irrigazione sono a carico della Parte. L'eventuale realizzazione dell'impianto di irrigazione deve prevedere la fornitura e posa di una centralina compatibile con il sistema di gestione centralizzato.

ART.6 - REGIME GIURIDICO DEI BENI

L'area interessata dal presente Accordo rimane di proprietà del Comune di Bertinoro. L'area mantiene la propria destinazione di area ad uso pubblico. Il Comune si riserva la facoltà di poter modificare la viabilità e le opere realizzate nell'area, dandone comunicazione scritta alla Parte, con un preavviso di almeno 6 mesi. Gli eventuali interventi straordinari di potatura, rimozione di rami secchi, abbattimento di arbusti morti ed eventuale loro sostituzione verranno effettuati, previo accordo con il Comune di Bertinoro, a cura e spese della Parte.

ART.7 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'AREA

L'area viene consegnata alla Parte per tutta la durata dell'Accordo, comprensiva di strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma del presente accordo. La Parte nell'ambito dei lavori di manutenzione delle nuove opere a verde non dovrà danneggiare le opere preesistenti. Se durante la manutenzione vengono provocati danni alle alberature e/o alle strutture esistenti la Parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli danneggiati, secondo le indicazioni del Comune di Bertinoro.

Al termine dell'Accordo dovrà eventualmente provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature presenti che risultino danneggiati o in cattivo stato e provvedere alla rimozione di tutte le eventuali installazioni e /o personalizzazioni realizzate all'interno dell'area. La Parte dovrà consentire l'eventuale effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi presenti all'interno dell'area in consegna, che potranno essere effettuati da parte del Comune, di aziende comunali o di altri enti preposti a lavori di interesse pubblico, che a conclusione degli interventi provvederanno al ripristino delle zone interessate dai lavori.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI INFORMATIVI DI SPONSORIZZAZIONE:

I cartelli informativi di sponsorizzazione dovranno rispettare i parametri e dati tecnici di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

Le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor;

La Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

ART. 9 - GARANZIE

1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente il Comune di Bertinoro, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.
2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato il Comune di Bertinoro da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.

ART.10 - RESPONSABILITÀ

La Parte si assume tutte le responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bertinoro. Nel caso in cui si verificasse un incidente stradale rilevato dalla Polizia Locale con danni alle opere realizzate nell'area in questione dalla Parte, il risarcimento relativo ai danni subiti potrà essere recuperato direttamente dalla Parte stessa presso la Compagnia di Assicurazione del danneggiante.

Qualora la Parte volesse avvalersi della Società alla quale il Comune di Bertinoro ha affidato il servizio di recupero dei danni provocati da terzi su strade comunali, la Parte dovrà fornire apposito preventivo di spesa relativo al ripristino dei danni subiti nonché la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità dello stesso allegata all'Accordo di sponsorizzazione sottoscritto. Nel caso in cui il sinistro non venga rilevato, sarà la Parte a ripristinare il danno subito, fermo restando l'obbligo della Parte di presentare polizza di responsabilità civile che preveda la clausola di estensione della garanzia alla proprietà/gestione/manutenzione dei cartelli informativi di sponsorizzazione, comprese le installazioni realizzate all'interno della rotatoria, per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro.

ART.11 - VIGILANZA

Il Comune di Bertinoro, a mezzo dei propri incaricati, potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di eventuali lavori ritenuti necessari, che dovranno essere eseguiti dalla Parte entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta.

ART.12- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata dal, data dell'affidamento dell'area, fino al (anni) Nel caso di rinuncia volontaria anticipata lo Sponsor dovrà darne comunicazione scritta entro 30 gg prima della scadenza dei termini. Nel caso in cui lo Sponsor sia interessato a rinnovare l'Accordo, deve darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di Bertinoro di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità, oppure per revoca in caso di inadempienze da parte dello Sponsor;

ART.13 - SCIoglimento DELL'ACCORDO

Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere il presente accordo in qualsiasi momento senza che alla Parte sia dovuto alcun indennizzo, qualora intervenga una delle seguenti condizioni:

- l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive e non vengano eseguiti i lavori prescritti dai tecnici del Comune di Bertinoro incaricati della vigilanza;
- non vengano rispettati i tempi di realizzazione;
- venga abusivamente alterato o danneggiato dalla Parte lo stato dei luoghi. Nel qual caso il Comune richiederà il ripristino dello stato dei luoghi alla Parte, altrimenti provvederà lo stesso ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla Parte.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dalla Parte saranno utilizzati dal Comune per le finalità collegate all'iniziativa di sponsorizzazione di cui al presente Accordo e saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Settore Governo del Territorio – Piazza della Libertà n. 1 – 47032 Bertinoro nella responsabilità del Responsabile del Settore medesimo.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.L.vo 193/2003 . Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART.15 - CESSIONE DELL'ACCORDO

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo. La cessione non si configura nel caso in cui la Parte venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica senza sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

ART.18 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Per il Comune di Bertinoro

Per la Società
